



ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE

tra

il **CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO** (di seguito denominato più brevemente "CNEL" o anche "Consiglio" ovvero, congiuntamente all'INAIL, "Parti"), con sede in Roma, viale David Lubin n. 2, codice fiscale 80198830582, nella persona del suo Presidente, prof. Tiziano Treu, domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio,

e

la **SOCIETA' ITALIANA DI POLITICA DEI TRASPORTI** (di seguito denominata più brevemente S.I.Po.Tra., o anche "Società" ovvero, congiuntamente al CNEL, "Parti"), con sede in Roma, via della Mercede n. 42, codice fiscale 97768580587, nella persona del suo Presidente Prof. Mario Sebastiani, domiciliato per la carica presso la sede della Società;


PREMESSO CHE

il CNEL è Organo di rilievo costituzionale che fornisce consulenza al Parlamento, al Governo e alle Regioni, e contribuisce alla elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e sociale, compiendo studi ed esprimendo pareri, valutazioni e proposte su documenti e atti di politica e di programmazione economica e sociale;

il CNEL è Organo di natura rappresentativa, di analisi e confronto tra le forze sociali ed esperti nelle materie economiche e sociali;

S.I.Po.Tra. è un'associazione senza fine di lucro che riunisce docenti universitari, professionisti ed esperti operanti in amministrazioni pubbliche e in imprese, con la finalità di promuovere analisi interdisciplinari relative al settore dei trasporti, favorire il dibattito e promuovere proposte di politica dei trasporti, ispirandosi ai principi di deontologia professionale e di libertà della ricerca;

S.I.Po.Tra. svolge le attività indicate con riguardo a tutti i comparti che compongono il settore



ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE

tra

il **CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO** (di seguito denominato più brevemente "CNEI" o anche "Consiglio" ovvero congiuntamente "CNEI-Pari") con sede in Roma, viale David Lubin n. 2, codice fiscale 80198830282, nella persona del suo Presidente, prof. Ubaldo Testa, domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio;

la **SOCIETA' ITALIANA DI POLITICA DEI TRASPORTI** (di seguito denominata più brevemente "S.I.Po.Tra" o anche "Società" ovvero congiuntamente al "CNEI-Pari") con sede in Roma, via della Mercede n. 42, codice fiscale 97768250287, nella persona del suo Presidente Prof. Mario Spabianchi, domiciliato per la carica presso la sede della Società;

PREMESSO CHE

il CNEI, in quanto all'attività di ricerca, ha una lunga e consolidata esperienza nel campo della ricerca economica e sociale, e in quanto all'attività di consulenza, ha una lunga e consolidata esperienza nel campo della legislazione che comporta indagini di politica economica e sociale, compiendo studi ed esprimendo pareri, valutazioni e proposte su documenti e atti di politica e di programmazione economica e sociale;

il CNEI è Organo di natura rappresentativa di analisi e confronto tra le forze sociali ed espone nelle materie economiche e sociali;

l'S.I.Po.Tra è un'associazione senza fine di lucro che riunisce docenti universitari, professori ed esperti operanti in amministrazioni pubbliche e in imprese, con la finalità di promuovere analisi interdisciplinari relative al settore dei trasporti, favorire il dibattito e promuovere proposte di politica dei trasporti, ispirandosi ai principi di deontologia professionale e di libertà della ricerca;

l'S.I.Po.Tra svolge attività di ricerca con riguardo a tutti i comparti che compongono il settore

dei trasporti e i settori contigui, e nell'ambito delle proprie attività collabora con istituzioni pubbliche e con centri di ricerca;

CONSIDERATO CHE

il CNEL e S.I.Po.Tra. hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione finalizzata ad accrescere l'efficacia delle rispettive azioni, a condividere le relative esperienze e le informazioni elaborate su temi di comune interesse, con particolare riguardo ai *mutamenti* dello scenario tecnologico, operativo e della domanda di mobilità, così dello sviluppo dei relativi mercati, della concorrenza e della governance del settore.

CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, CONVENGONO SU QUANTO SEGUE.

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione di collaborazione.

Art. 2 (Oggetto)

Il presente accordo ha lo scopo di disciplinare la collaborazione fra il CNEL e S.I.Po.Tra. finalizzata a condividere le esperienze e le informazioni rispettivamente elaborate su temi di comune interesse relativi al settore dei trasporti, con analisi, studi e iniziative di dibattito sul tema, con riguardo ai profili economici, giuridici, tecnici, sociali e di *governance* dello stesso.

Art. 3 (Modalità di attuazione)

In esecuzione del presente accordo le Parti istituiscono un comitato scientifico per coordinare gli specifici obiettivi congiuntamente programmati e per definire e calendarizzare le attività che costituiscono l'oggetto della collaborazione.

Il comitato, composto da rappresentanti di CNEL e di S.I.Po.Tra., predispone un programma di attività, che è approvato dalle due Parti secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 4 (Obblighi delle Parti)

Le Parti, al fine di potenziare le proprie basi conoscitive sui temi oggetto della collaborazione, possono sottoscrivere specifici accordi con organizzazioni specializzate nel settore dei trasporti e con istituzioni universitarie nazionali e estere, definendo oggetto, ambiti, tempistica, modalità di svolgimento, nonché ruoli e impegni di ciascuna delle Parti, inclusi eventuali fonti di finanziamento e il coinvolgimento di ulteriori soggetti.

Le Parti si impegnano a sviluppare le attività congiunte nel principio di mutuo beneficio, e a consentire il reciproco accesso alle informazioni in proprio possesso nel rispetto della

... rapporti e i settori coinvolti e nell'ambito delle proprie attività collabora con istituzioni pubbliche e consenta di ricevere

CONSIDERATO CHE

... hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione finalizzata a condividere le rispettive azioni e a condividere le relative esperienze e le informazioni elaborate su temi di comune interesse, con particolare riguardo ai mantenimenti delle attività operative e della domanda di mobilità, così come il rapporto tra i relativi settori, della concorrenza e della governance del settore.

IL PRESIDENTE CONSIDERATO, CONVENENDO SU QUANTO STATO

Art. 1

(Premessa)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione di collaborazione.

Art. 2

(Oggetto)

Il presente accordo ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra il CNR e l'ENEA finalizzata a condividere le esperienze e le informazioni relativamente ai temi di comune interesse relativi al settore dei materiali, studi e iniziative di sviluppo sul tema, con riguardo ai profili economici, giuridici, sociali e di governance dello stesso.

Art. 3

(Modalità di attuazione)

In esecuzione del presente accordo le Parti istituiscono un comitato scientifico per coordinare gli specifici obiettivi congiuntamente programmati e per definire e calendarizzare le attività che costituiscono l'oggetto della collaborazione.

Il presente accordo è approvato dalle due Parti secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 4

(Obblighi delle Parti)

Le Parti, al fine di potenziare le proprie basi conoscitive sui temi oggetto della collaborazione, possono sottoscrivere specifici accordi con organizzazioni specializzate nel settore dei trasporti e con istituzioni universitarie nazionali e estere, definendo oggetto, modalità, tempi, risorse, nonché modi e impegni di ciascuna delle Parti, facendosi eventuali fonti di finanziamento e il coinvolgimento di ulteriori soggetti. Le Parti si impegnano a sviluppare le attività congiunte nel principio di mutuo beneficio e a consentire il reciproco accesso alle informazioni in proprio possesso nel rispetto della

normativa vigente in materia di proprietà intellettuale, segreto di ufficio, segreto statistico, trattamento dei dati personali.

Per l'attuazione delle iniziative previste dal presente accordo ciascuna Parte si avvarrà di proprie risorse professionali, strumentali ed economiche, senza alcun impegno finanziario fra le Parti stesse.

Annualmente, e comunque a conclusione delle attività previste e svolte in base al presente accordo, il comitato di cui all'art. 3 redige una relazione di dettaglio sui risultati ottenuti.

Ciascuna delle Parti si impegna a fornire all'altra Parte, in qualsiasi fase della collaborazione, le informazioni e le indicazioni necessarie o utili per assicurare il regolare andamento della collaborazione stessa.

Art. 5

(Durata e validità)

Il presente accordo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, e potrà essere prorogato, rinnovato e modificato previo accordo in forma scritta tra le Parti.

Art. 6

(Recesso)

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, previa comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte con preavviso formale scritto.

L'accordo si risolve di diritto qualora sopraggiungano, per ciascuna delle Parti, cause che ne compromettano la possibilità di attuazione.

Art. 7


(Pubblicità)

Le Parti daranno il più ampio risalto alla loro collaborazione impegnandosi, nell'ambito delle rispettive aree istituzionali e negli eventi pubblici, ad effettuare una diffusa e sinergica attività di comunicazione delle iniziative concordate e intraprese, anche attraverso i canali informativi propri del settore dei trasporti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il CNEL, il presidente
Tiziano Treu




Per S.I.Po.Tra., il presidente
Mario Sebastiani

...attività legate in materia di proprietà intellettuale, segreto di ufficio, segreto statistico, trattamento dei dati personali.

Per l'attuazione delle iniziative previste dal presente accordo ciascuna Parte si avvantaggia di proprie risorse professionali, strumentali ed economiche, senza alcun impegno finanziario fra le Parti stesse.

Avanzamento e compimento a conclusione delle attività previste e svolte in base al presente accordo, il comitato di cui all'art. 3 redige una relazione di dettaglio sui risultati ottenuti.

Ciascuna delle Parti si impegna a fornire all'altra Parte, in qualsiasi fase della collaborazione, le informazioni e le indicazioni necessarie o utili per assicurare il regolare andamento della collaborazione stessa.

**Art. 5
(Durata e validità)**

Il presente accordo ha durata triennale e decorre dalla data di sottoscrizione e forma essere prorogato, rinnovato e modificato previo accordo in forma scritta tra le Parti.

**Art. 6
(Recesso)**

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, previa comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte con preavviso formale scritto.

Il recesso si risolve di diritto qualora sopraggiungano, per ciascuna delle Parti, cause che ne compromettano la possibilità di attuazione.

**Art. 7
(Pubblicità)**

Le Parti danno il più ampio risalto alla loro collaborazione impegnandosi nell'ambito delle rispettive aree istituzionali e negli eventi pubblici ad effettuare una diffusa e sinergica attività di comunicazione delle iniziative concordate e intraprese, anche attraverso i canali istituzionali e propri del settore dei trasporti.

Fatto, approvato e sottoscritto.

Per S.I.P.O.Tran, il presidente
Mario Sebastiani

Per il CNEL, il presidente
Eugenio Tanzi